



CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

PRESIDENZA

IL PRESIDENTE
Dr. Ennio Marongiu

Prot. n° Segr/AG - 43/L - 39/2007 circ.

Cagliari, 22 giugno 2007

OGGETTO: Nota in materia di collaborazione tra autorità giudiziaria e prefetture in materia di estorsione ed usura.

TELEFAX

AL SIG. PRESIDENTE DI SEZIONE ANZIANO
della Sezione Distaccata della Corte d'Appello di Cagliari in

SASSARI

AI SIGG. PRESIDENTI DEI TRIBUNALI DI SORVEGLIANZA DI

CAGLIARI SASSARI

AI SIGG. PRESIDENTI DEI TRIBUNALI ORDINARI DI

CAGLIARI LANUSEI ORISTANO
SASSARI NUORO TEMPIO PAUSANIA

AI SIGG. PRESIDENTI DEI TRIBUNALI PER I MINORENNI DI

CAGLIARI SASSARI

AL SIG. MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

NUORO

AI SIGG. DIRIGENTI AMMINISTRATIVI

LORO SEDI

Trasmetto, per conoscenza e per quanto di rispettiva competenza, la nota del Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia - Direzione Generale della Giustizia Penale, prot. n. 83338.U del 21 giugno u.s., relativa all'argomento indicato in oggetto.

I sigg. Presidenti dei Tribunali ordinari provvederanno a diramare la presente nota agli uffici dipendenti di rispettiva competenza.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE

(V. Oliveri)

IL DIRIGENTE
Dr. Grazia Maria Richi



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Prot.n. 032.016.003-7

Roma, 20 GIU. 2007



cod. pag. 21/06/2007.0003338.0

*Al Sig. Primo Presidente
della Corte di Cassazione
ROMA*

*Al Sig. Procuratore Generale
presso la Corte di Cassazione
ROMA*

*Ai Sigg. Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI*

*Ai Sigg. Procuratori Generali
presso le Corti di Appello
LORO SEDI*

*Al Sig. Procuratore Nazionale Antimafia
ROMA*

e, p.c.

*Al Sig. Commissario straordinario del Governo
per il coordinamento delle iniziative antiracket ed usura
ROMA*

Agli A.M.
RISTO N. 20 GIU. 2007
Il Dirigente
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Giuseppe

OGGETTO: nota in materia di collaborazione tra autorità giudiziarie e prefetture in materia di estorsione ed usura.

Con riferimento a quanto in oggetto, il Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket ed usura ha segnalato, a questo Ministero, talune criticità nei flussi

informativi dalle autorità giudiziarie alle prefetture, per quanto riguarda la istruzione delle pratiche relative alle domande di elargizione ai sensi della legge 44/1999.

La presente nota intende affrontare tali criticità, prospettando delle possibili soluzioni.

1. Le elargizioni previste dal Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura.

La legge 26 febbraio 1999, n.44, recante "*Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura*", riconosce ai soggetti danneggiati da attività estorsive la elargizione di una somma di danaro: "*a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale subito*" (art.1). Il successivo D.P.R. 16 agosto 1999, n.455 detta le disposizioni per l'attuazione della legge 44/1999

L'elargizione è concessa a domanda dell'interessato, ed è concessa con decreto del Commissario per il coordinamento delle iniziative antirackett ed usura, su deliberazione del Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura. La deliberazione, tra l'altro, deve dar conto: "*della natura del fatto che ha cagionato il danno patrimoniale, del rapporto di causalità, (...) dell'ammontare del danno patrimoniale*" (art.14 legge 44/1999).

La domanda di elargizione è presentata al prefetto della provincia nella quale si è verificato l'evento lesivo ovvero si è consumato il delitto. Il prefetto provvede ad acquisire "*gli elementi istruttori necessari, anche attraverso gli organi di polizia*" (art.11 comma 1 D.P.R. 455/1999).

La domanda di elargizione, per il solo fatto della sua proposizione, produce l'effetto di sospendere -per la durata stabilita dalla legge, e nei confronti dell'interessato- i termini di scadenza: degli adempimenti amministrativi; del pagamento dei mutui bancari e ipotecari nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva; degli adempimenti fiscali; dei termini di prescrizione, dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione (art.20 commi 1, 2 e 3 legge 44/1999). È inoltre sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e sono sospesi i termini relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate (art.20 comma 4 legge 44/1999).

2. I flussi informativi.

Da quanto sopra esposto, risulta fondamentale assicurare un adeguato flusso informativo tra l'autorità giudiziaria competente in ordine alla attività estorsiva che avrebbe cagionato il danno allegato dal richiedente l'elargizione ed il prefetto competente in ordine alla istruzione della richiesta di elargizione

Flusso informativo che rileva sia ai fini della concessione della elargizione, sia ai fini della sua revoca, una volta concessa.

Con riferimento alla concessione della elargizione, l'art.17 comma 3 della legge 44/1999, nel caso in cui l'interessato abbia richiesto la liquidazione di una provvisionale, e qualora "risulti indispensabile per l'accertamento dei presupposti e delle condizioni della elargizione", prevede che il Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, o il prefetto della provincia nel cui territorio l'evento si è verificato, "possono ottenere dall'autorità giudiziaria competente copie di atti e informazioni scritte sul loro contenuto inerenti il fatto delittuoso che ha causato il danno. L'autorità giudiziaria provvede senza ritardo e può rigettare la richiesta con decreto motivato".

Negli stessi casi, qualora siano in corso le indagini preliminari, il pubblico ministero competente sarà richiesto di un parere in merito alla concessione della provvisionale, parere che dovrà pervenire entro trenta giorni dalla richiesta (art.17 comma 4 legge 44/1999).

L'art.11 comma 1 D.P.R. 455/1999 ribadisce che il prefetto, nella istruzione della domanda di elargizione, "può avvalersi della facoltà di richiedere all'autorità giudiziaria competente copia della documentazione di cui all'art.17 comma 3 della legge, alle condizioni e nei limiti ivi indicati".

In buona sostanza, dal combinato disposto degli art.17 legge 44/1999 e 11 D.P.R. 455/1999 non si evince il riconoscimento, in capo al prefetto, di un generale potere di richiedere informazioni all'autorità giudiziaria. Tale potere è riconosciuto se, e solo se, concorrono due condizioni: a) l'interessato ha richiesto una provvisionale; b) si tratta di informazioni indispensabili per l'accertamento dei presupposti e delle condizioni della elargizione.

Tanto premesso, nei casi previsti dagli artt.17 legge 44/1999 e 11 D.P.R. 455/1999, pur non essendo previsto un termine per la trasmissione al competente prefetto delle informazioni richieste, si pregano le SS.LL., compatibilmente con le altre esigenze prioritarie dell'Ufficio, a rispondere *senza ritardo* alle richieste di informazioni, così come prescritto dall'art.17 della legge 44/1999. A tal fine, si evidenzia che le informazioni richieste dalle competenti prefetture sono di vitale importanza al fine della definizione della richiesta di provvisionale, e quindi di un primo ristoro, da parte dello Stato, del danno subito dalla vittima delle richieste estorsive.

Per quanto concerne la revoca, l'elargizione viene revocata se si accerta l'insussistenza dei suoi presupposti (art.16 lett.b legge 44/1999). Con riferimento alla sospensione dei termini, l'insussistenza dei presupposti deve essere accertata per mezzo di sentenza penale irrevocabile o comunque con sentenza esecutiva (art.20 comma 5 legge 44/1999).

A tal fine l'art.16 comma 2 D.P.R. 455/1999 prevede che il Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza relativa

al fatto che ha causato il danno, o relativa al delitto di usura, ancorché non definitiva, ovvero entro trenta giorni dall'adozione del decreto di archiviazione in ordine ai medesimi fatti, "procede al riesame della domanda ai fini della eventuale revoca anche parziale, della deliberazione precedentemente assunta, anche con riguardo all'entità della elargizione o all'ammontare del mutuo". La disposizione è corredata dalla previsione di un vero e proprio obbligo di comunicazione da parte della autorità giudiziaria, previsto dal successivo comma 4: "la segreteria della Procura della Repubblica o la cancelleria del Tribunale presso il quale pende il procedimento per il delitto di usura, comunicano immediatamente al prefetto i fatti rilevanti per l'adozione, da parte del Comitato, delle eventuali deliberazioni di sospensione o di revoca".

Il dovere di trasmissione, con evidenza, presuppone che le SS.LL. abbiano avuto previa comunicazione, dalle competenti prefetture, della proposizione di una domanda di elargizione relativa ad un determinato reato.

A questo proposito, si rileva come tale dovere di comunicazione non sia previsto dalla legge 44/1999, né dal D.P.R. 455/1999. L'unica ipotesi, prevista dagli atti normativi citati, nella quale la competente prefettura dà notizia alla autorità giudiziaria della proposizione di una domanda di elargizione è quella della richiesta di informazioni relativa alla domanda di provvisoria proposta dall'interessato, così come previsto dall'art. 17 comma 3 legge 44/1999.

Si prospettano, pertanto, due linee di condotta.

Qualora le SS.LL. avessero già avuto previa e formale comunicazione in merito alla presentazione di una richiesta di elargizione con riferimento ad un determinato reato, si pregano le SS.LL. di dettare le opportune disposizioni affinché le cancellerie dei Tribunali e le segreterie delle Procure della Repubblica provvedano a trasmettere alle competenti prefetture, nel termine previsto dall'art. 16 comma 2 D.P.R. 455/1999 (trenta giorni dal deposito): 1) le sentenze, anche pronunciate all'esito di giudizio abbreviato o di applicazione della pena su richiesta delle parti, relative al fatto estorsivo o al delitto di usura oggetto di una precedente domanda di elargizione; 2) i decreti di archiviazione relativi ai medesimi fatti.

Negli altri casi, onde dare concreta esecuzione alle disposizioni citate, si invitano le SS.LL. a concludere con le competenti prefetture dei protocolli d'intesa relativi alla comunicazione delle informazioni previste dalla legge 44/1999 e dal D.P.R. 455/1999, definendo i casi ed i modi della comunicazione.

I Sigg. Presidenti delle Corti di Appello e i Sigg. Procuratori Generali, sono pregati di portare il contenuto della stessa a conoscenza di tutte le autorità giudiziarie del distretto interessate.

Il Capo Dipartimento per gli affari di giustizia .

Augusta IANNINI